

# SCUOLA DI STATO E SCUOLA NON STATALE

(continuazione) (\*)

## II. - NEL SISTEMA COSTITUZIONALE ITALIANO

### « LIBERTA' D'INSEGNAMENTO » E « LIBERTA' DELLA SCUOLA »

1. Nello Stato di diritto (32) la Carta costituzionale è il documento che definisce nelle loro linee principali la fisionomia e la struttura dell'organismo statale. A tale documento necessariamente si richiamano, come al fondamento della loro validità ed efficacia, tutte le norme emanate dal legislatore ordinario.

Ciò significa che, per delineare un particolare sistema di rapporti giuridici vigente nell'ambito di un ordinamento, occorre innanzi tutto fermare l'attenzione sulle disposizioni costituzionali che disciplinano tali rapporti. Quando nell'ordinamento considerato alcune delle disposizioni costituzionali, di cui si tratta, non abbiano ancora trovato una adeguata attuazione mediante leggi specifiche, tali disposizioni vengono a rappresentare, per le materie da esse regolate, l'unica fonte da cui lo studioso possa legittimamente desumere elementi per la ricostruzione dommatica che vuole compiere. Le leggi ordinarie, che si ispiravano all'ordinamento costituzionale precedente e che non sono state esplicitamente abolite, conservano, nel nuovo sistema, il

(\*) V. *Aggiornamenti Sociali*, (gennaio) 1960, pp. 1-10bis (rubr. 31).

(32) Con O. RANELLETTI (*Istituzioni di Diritto pubblico*, Parte generale, Milano 1955, p. 200; cfr. anche S. ROMANO, *Principii di Diritto costituzionale generale*, Milano 1947, p. 149, e P. BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Napoli 1958 [5<sup>a</sup> ed.], p. 157), chiamiamo « Stato di diritto » « quello Stato che con norme di diritto, regola, per quanto più è possibile, la propria organizzazione e la propria attività nei rapporti con i cittadini, e del diritto assicura l'attuazione anche riguardo a sé medesimo, mediante appositi istituti giuridici ».

valore di fonti di diritto soltanto nella misura in cui non sono in contrasto con i principi e le norme contenute nella nuova costituzione e nelle altre leggi costituzionali che la integrano (33).

Nell'ordinamento giuridico italiano la materia scolastica è regolata da alcune disposizioni contenute nella Costituzione del 1947 e da una lunga serie di leggi emanate dal legislatore ordinario. I «testi unici», che fissano l'ordinamento della scuola nei suoi diversi tipi e gradi, risalgono al periodo fascista. Numerose norme sono state modificate o sostituite durante questi quindici anni di regime democratico; nell'insieme però le leggi vigenti risentono ancora profondamente dei tempi in cui sono state elaborate. Da almeno un decennio si sostiene la necessità di una riforma organica dell'ordinamento scolastico nel nostro Paese: riforma, che dovrebbe armonizzare tale ordinamento con i principi espressi nel testo costituzionale. Purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi (34), non si è finora giunti a nessun importante risultato: per cui la nostra legislazione scolastica appare ancora oggi frammentaria e in molte parti legata a schemi dottrinali che certamente non si accordano con le moderne concezioni di libertà alle quali s'ispira la nostra Carta fondamentale.

Ciò posto, è lecito concludere che unicamente lo studio sistematico delle disposizioni costituzionali può indicare con sicurezza che cosa al presente in materia di istruzione ed educazione debba senz'altro ritenersi «*jus conditum*» nell'ordinamento della Repubblica italiana, e quali siano in concreto gli indirizzi che devono essere seguiti da coloro che oggi hanno il compito di dare alla scuola italiana un assetto giuridico definitivo.

## 2. Nella Costituzione italiana vigente trattano «*ex professo*» dei problemi dell'istruzione e dell'educazione:

a) nel Titolo II («Rapporti etico-sociali») della Parte I («Diritti e doveri dei cittadini»), gli artt. 30<sup>1-2</sup> («E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. - Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti»), 31 («La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvi-

(33) Sull'efficacia delle norme costituzionali rispetto alle leggi anteriori e posteriori alla Costituzione, v., p. es., P. BARILE, *La Costituzione come norma giuridica, Profilo sistematico*, Firenze 1951, pp. 61 ss. Sull'efficacia delle disposizioni costituzionali c. d. «di principio», v. soprattutto V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano 1952. Sull'efficacia delle disposizioni c. d. «programmatiche», v. infine la prima *Sentenza* pronunciata dalla Corte Costituzionale (Sent. 5 giugno 1956, n. 1).

(34) Ricordiamo, tra tutti, l'importante disegno di legge dal titolo «*Norme generali sull'istruzione*», presentato in data 13 luglio 1951 alla Camera dei Deputati dall'allora Ministro dell'Istruzione G. GONELLA (cfr. ATTI CAMERA DEP., I legis., Doc. N. 2100).

denze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. - Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), 33 («L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. - La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. - Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. - La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. - E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. - Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato») e 34 («La scuola è aperta a tutti. - L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. - I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. - La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso »);

b) nel Titolo III («Rapporti economici») della stessa Parte, gli artt. 35<sup>2</sup> («[La Repubblica] cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori») e 38<sup>3-4</sup> («Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. - Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato »);

c) nel Titolo V («Le Regioni, le Province, i Comuni») della Parte II («Ordinamento della Repubblica»), l'art. 117<sup>1</sup>, che riconosce a ciascuna Regione il potere di emanare «norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni», su ciò che riguarda l'«istruzione artigiana e professionale» e l'«assistenza scolastica».

Queste disposizioni nel nostro sistema costituzionale vanno ricollegate soprattutto coi principi espressi negli artt. 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»), 3 («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. — E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»), 18<sup>1</sup> («I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizza-

zione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale»), 21<sup>1</sup> (« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione») e 29<sup>1</sup> (« La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio »).

3. A fondamento della disciplina della materia scolastica la Costituzione pone due importanti affermazioni di libertà: quella della « libertà d'insegnamento » e quella della « libertà della scuola ».

E' noto che i « diritti di libertà » si risolvono nella facoltà di escludere altri, e specialmente la pubblica autorità, dall'intervenire in quelle sfere che sono lasciate alla disponibilità di chi è titolare dei diritti stessi (35).

Il legislatore costituente ha voluto proclamare solennemente il riconoscimento dei « diritti di libertà », come di tutti gli altri diritti fondamentali dell'uomo, perchè ha chiaramente compreso che i comportamenti giuridicamente possibili, in cui tali diritti si concretano, s'identificano con tutte quelle attività eminentemente spirituali (attività religiosa, attività associativa, attività di pensiero, ecc.) che costituiscono le più spontanee e dirette estrinsecazioni della personalità umana. L'aperta accettazione del principio che in uno Stato democratico bene ordinato « preliminarmente ad ogni altra esigenza è il rispetto della personalità umana » (36), lo ha logicamente condotto a stabilire per quei diritti la protezione giuridica più valida ed efficace.

I « diritti di libertà » costituzionalmente garantiti, in genere nell'art. 2 e specificatamente, in forma diretta o indiretta, in altre disposizioni contenute nel « preambolo » e nella Parte I del testo costituzionale, devono intendersi come veri « diritti soggettivi pubblici », cioè come diritti soggettivi che spettano all'individuo nei confronti dello Stato, e che pertanto producono nello Stato stesso (e nei suoi organi) dei « doveri » (cioè degli « obblighi giuridici ben definiti a fare o ad astenersi ») corrispondenti (37).

(35) V., in questo senso, C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto pubblico*, Padova 1958, pp. 722 s.

(36) ATTI ASS. COSTITUENTE, *Relazione al progetto di Costituzione della Repubblica italiana*, presentata da M. RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione, alla Presidenza dell'Ass. Cost. il 6 febr. 1947, p. 5. Gli stessi ATTI ASS. COST. (*passim*; v., *ivi*, soprattutto gli *Atti della Commissione per la Costituzione, Prima Sottocomm.*, Resoc. sommari delle sedute del 9, 10, 11 sett. 1946, pp. 14-35) ci dicono che, pur aderendo ad ideologie filosofiche diverse, i membri dell'Ass. Cost. erano concordi nell'accettare il principio secondo cui l'intera struttura dello Stato è, in ultima analisi, in funzione della « persona umana » e del suo « pieno sviluppo », e nell'ammettere che il riconoscimento dei « diritti dell'uomo » serviva, tra l'altro, a contrapporre la nuova Repubblica democratica allo Stato totalitario « fascista », il quale « con l'affermazione [...] della teoria che lo Stato è la fonte esclusiva del diritto, negò e violò alla radice i diritti dell'uomo » (*Atti ecc., cit.*, p. 14).

(37) Il testo costituzionale talvolta determina esplicitamente questi

In base a quanto è stabilito nell'art. 2 della nostra Carta fondamentale, che parla di « diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » (38), titolari dei « diritti di libertà », come degli altri diritti dell'uomo, possono essere, o immediatamente la persona umana considerata come individuo, o immediatamente le « formazioni sociali » nelle quali si svolge la personalità dell'uomo e mediatamente la persona umana che ne fa parte, o ancora immediatamente la persona umana in quanto membro delle suddette « formazioni ».

4. Il principio della « libertà d'insegnamento » è affermato nel primo comma dell'art. 33.

La formulazione letterale della disposizione (« l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento ») potrebbe, a prima vista, far pensare che la Costituzione proclami soltanto la libertà dell'insegnamento a carattere propriamente scientifico, di livello universitario. Quando però si riflette che anche le nozioni più elementari che vengono fatte apprendere nelle scuole primarie e medie, benché abbiano non di rado natura strumentale e vengano per lo più semplificate in funzione didattica, non possono non venir considerate nozioni scientifiche e artistiche, appare chiaro che il principio in esame deve senz'altro intendersi applicato a ogni tipo d'insegnamento (39).

Il diritto alla libertà d'insegnamento nel testo costituzionale si riallaccia al diritto, più vasto e comprensivo, alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto nell'art. 21<sup>1</sup>.

La garanzia costituzionale concessa a quest'ultimo diritto

« doveri »; ad es., quando con le formule « non è ammesso », « non è consentito », « non si può », o equivalenti, limita i poteri degli organi dello Stato, oppure quando con una formula generale stabilisce: « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ecc. » (art. 32).

Sulla natura dei « diritti soggettivi pubblici », v. S. ROMAND, *La teoria dei diritti pubblici subiettivi*, in *Primo trattato completo di Diritto amministrativo*, diretto da V. E. ORLANDO, vol. I, pp. 113 ss. Sui « diritti pubblici di libertà », v., p. es., P. VIRGA, *Libertà giuridica e diritti fondamentali*, Milano 1947; cfr., inoltre, A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di Diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, vol. IV, t. I, Milano 1959, pp. 198-200.

(38) Il legislatore costituente nella sua formulazione dell'art. 2 ha tenuto conto del fatto obiettivo che l'uomo può esplicare compiutamente la naturale tendenza al proprio perfezionamento e tutte le sue svariate attitudini, soltanto se è inserito nelle diverse « formazioni sociali » che esistono in seno alla famiglia umana. All'espressione « formazione sociale » (il testo costituzionale, per designare la stessa realtà, si serve indifferentemente anche dei termini « comunità » [art. 43] e « società » [art. 42, 29<sup>1</sup>]) riteniamo debba attribuirsi il significato generico di « unione morale stabile di due o più persone, in vista di un fine comune da conseguire ».

(39) Cfr. V. CRISAFULLI, *La scuola nella Costituzione*, cit. (nella nota 7), pp. 272 s.

to (40) ha lo scopo di assicurare efficacemente all'individuo, come singolo o nelle formazioni sociali nelle quali è inserito, la possibilità di comunicare ad altri individui, « attraverso la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione », ciò che è per eccellenza espressione della sua personalità spirituale (41).

Per il legislatore costituente il principio della libertà d'insegnamento rappresenta in pratica una « applicazione » (42) o, se si vuole, un « aspetto privilegiato » (43) del più generale principio della libertà di manifestazione del pensiero. Egli, apprendendosi a dettare principi in tema di scuola ed istruzione, ha voluto « consacrare esplicitamente, a guisa di premessa, queste specifiche e gelose esplicitazioni della libertà di comunicazione del pensiero, tanto più in contrapposizione al periodo totalitario, che era stato notoriamente contrassegnato dal tentativo di asservirle alle direttive e ai fini esclusivistici del regime » (44).

La libertà d'insegnamento incontra limitazioni interne di carattere tecnico, quando chi è titolare di detta libertà, per svolgere meglio la sua attività di insegnante, s'inserisce in una delle istituzioni scolastiche, statali o non statali, esistenti. Tali limitazioni sono rappresentate dai programmi, che sono ovviamente diversi per ciascun tipo o grado di scuola.

La Costituzione stabilisce per la libertà d'insegnamento anche dei limiti esterni, di carattere generale. Tali sono certamente quelli cosiddetti « del buon costume », previsti nell'art. 21<sup>o</sup> (« Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume [...] »), che debbono ritenersi comuni a tutte le specie di manifestazione del pensiero (45). Altri limiti costituzionali, invece, si ricollegano al

(40) Sul diritto alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto dalla Cost. italiana, v. S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano 1957, e C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano 1958.

(41) Nota giustamente C. ESPOSITO (*op. cit.*, pp. 11 s.) che il diritto alla libera manifestazione del pensiero, di cui nell'art. 21 Cost., nel nostro ordinamento costituzionale non va invece affatto inteso, come vorrebbe qualche autore, unicamente come un diritto riconosciuto e garantito in funzione della salvaguardia della democraticità nella vita della comunità statale. Esiste certamente nella Costituzione un nesso tra la proclamazione della democraticità dello Stato e quella della libertà di manifestazione del pensiero; ma tale nesso è soltanto questo: « che quella libertà nella sua pienezza, come specificamente proclamata e riconosciuta, e con i soli limiti che ad essa siano specificamente imposti da particolari disposizioni costituzionali, è ritenuta incontrovertibilmente utile allo svolgimento di una vita democratica ».

(42) C. MORTATI, *Istituzioni ecc.*, cit., p. 738.

(43) S. FOIS, cit., pp. 45 ss.

(44) V. CRISAFULLI, *La scuola nella Costituzione*, cit., p. 273.

(45) Sul « buon costume », come limite alla libera manifestazione del pensiero, cfr. S. FOIS, cit., pp. 122-141. Per un cenno sul significato da attribuirsi all'espressione « manifestazioni contrarie al buon costume », contenuta nell'art. 21<sup>o</sup>, v. C. ESPOSITO, cit., pp. 40-43.

rispetto dovuto ai principi fondamentali su cui poggia l'ordinamento costituzionale, per lo meno da parte di chi insegna nelle scuole gestite dallo Stato (46).

5. Nel nostro sistema costituzionale, titolare del diritto alla libertà d'insegnamento può essere, non soltanto un individuo, ma anche una associazione di persone, la quale intenda istituire ed educare secondo un proprio metodo pedagogico o secondo un determinato indirizzo ideologico. L'art. 33 dice infatti espressamente che « enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione » (3° comma), e aggiunge che, anche quando si tratti di « fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità », a tali scuole deve venir assicurata « piena libertà » (4° comma) (47).

E' chiaro che, quando un individuo si sia liberamente inserito in una istituzione scolastica non statale, la quale segua metodi pedagogici particolari o si informi a una propria concezione del mondo e della vita, la sua libertà individuale in materia di insegnamento viene a trovarsi in concreto limitata, e dagli orientamenti pratici e dagli indirizzi di pensiero di detta

(46) V., in questo senso, C. MORTATI, cit., p. 738. E' soltanto sotto questo aspetto che in materia di libertà d'insegnamento vengono in considerazione i limiti derivabili dal concetto di « ordine pubblico » (V. CRISAFULLI, *La scuola ecc.*, cit., pp. 276 ss.). A nostro avviso, i limiti al diritto alla libertà d'insegnamento che si ricollegano al rispetto dovuto ai principi costituzionali fondamentali, esistono per l'insegnamento impartito in ogni tipo di scuola. Ci sembra infatti assurdo che un ordinamento come il nostro, il quale s'ispira a una ideologia ben definita, possa consentire la demolizione, soprattutto negli animi dei giovani, di quei principi che rappresentano tutta la sua ragion d'essere.

Sulla possibilità, per il legislatore ordinario, o per l'autorità statale in genere, di stabilire altri limiti alla libertà d'insegnamento, in particolare allo scopo di tutelare la buona fede delle famiglie e degli allievi contro le speculazioni illecite e specialmente contro l'inganno sul « valore » dei titoli conseguiti in una scuola libera (in ordine, p. es., all'esercizio di una determinata professione), v. V. CRISAFULLI, *Libertà di scuola e libertà di insegnamento*, (osservazione alla Sent. 19 giugno 1958, n. 36, della Corte Costituzionale), in *Giurisprudenza costituzionale*, a. III, 1958, pp. 487 ss. Circa il problema, infine, della costituzionalità o meno di leggi le quali subordinino l'esercizio dell'insegnamento al possesso di titoli professionali, all'infuori s'intende di quello impartito nelle scuole statali, o assimilabili alle statali, C. MORTATI (cit., p. 739) osserva che « l'opinione più esatta sembra essere quella che esclude la costituzionalità, a condizione che non si riconosca a coloro che abbiano seguito insegnamenti così liberamente praticati alcun titolo abilitante all'esercizio di attività che esigono una qualsiasi prova di capacità » (v., nello stesso senso, la nota critica di V. CRISAFULLI alla Sent. 8 luglio 1957, n. 114, della C. Cost., in *Giurispr. cost.*, a. II, 1957, pp. 1047 ss.; e ancora l'osservazione dello stesso A. alla Sent. 19 giugno 1958, n. 36, cit., pp. 490 ss.).

(47) V. CRISAFULLI (*La scuola ecc.*, cit., pp. 279 s.) osserva che, se è certo che il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, sancito dall'art. 33, comprende « anche le scuole private organizzate per fini meramente di lucro », non può tuttavia contestarsi « che, nel sistema costituzionale, l'accento è stato posto su quelle scuole private che siano espressione di libertà ideologica o pedagogica ».

istituzione. Questa limitazione non deve però « implicare rinuncia a quella libertà di coscienza e di espressione del pensiero, che l'art. 21 Cost. riconosce a tutti e nei confronti di tutti e della quale la stessa libertà di insegnamento rappresenta in sostanza una particolare manifestazione ». « E' perciò necessario che preesista, tra una certa scuola e l'insegnante [che ne fa parte, sia pure come associato], un accordo pregiudiziale sui fini e gli indirizzi cui essa è informata, di guisa che il successivo conformarsi del docente a tali fini e indirizzi abbia e conservi carattere spontaneo e quindi liberamente consentito; ed è necessario altresì che sia efficacemente garantita all'insegnante la pratica possibilità di cambiare opinioni, convincimenti, dottrine, vale a dire di esercitare in concreto il diritto, indisponibile, alla libertà di coscienza e di comunicazione del pensiero, [con un eventuale recesso dal contratto di lavoro, protetto da determinate garanzie] » (48).

6. Quando si parla di diritto alla « libertà della scuola », ci s'intende certamente riferire al diritto ora brevemente descritto, riconosciuto dalla Costituzione a una associazione di insegnanti, di creare organismi scolastici con propri indirizzi e programmi. In questo senso il diritto alla « libertà della scuola » può dirsi espressione collettiva del diritto alla « libertà d'insegnamento » (49).

Anche in un altro senso, però, è riconosciuto, nel testo costituzionale, il diritto alla libertà della scuola.

« Il fenomeno della libera iniziativa scolastica ha, — come è stato limpidamente precisato (50), — due poli; esso tocca da un lato chi insegna, dall'altro chi impara e mediatamente chi compie per il fanciullo incapace [e in certa misura, in genere, per il minore] quelle scelte educative che si ritengono le più adatte a sviluppare la personalità in aderenza ad esigenze singole e sociali, in armonia con l'ambiente, in accordo con la "storia" dalla quale emerge la personalità in formazione. C'è in altri termini un riflesso passivo della libertà d'insegnare e di educare, di offrire cioè la propria competenza e passione per

(48) V. CRISAFULLI, *La scuola ecc., cit.*, p. 280. Sui riflessi particolari della situazione delineata nel testo su quanto concerne il rapporto di lavoro del docente con l'istituto scolastico in cui si trova inserito, cfr. *ibidem*, pp. 280-283.

(49) Si noti che « libertà d'insegnamento » e « libertà della scuola » sono strettamente connesse tra loro anche per un'altra ragione. La libertà d'insegnamento, infatti, per l'insegnante, d'ordinario costretto ad entrare a far parte di un istituto scolastico al fine di potenziarvi le proprie capacità didattiche e di ottenerne una sistemazione che gli garantisca una certa sicurezza economica, deve potersi esprimere altresì nella possibilità di scegliere un istituto nel quale tutto (ambiente, organizzazione, programmi) possa aiutarlo a trasfondere nei discepoli le sue personali convinzioni.

(50) A. Moro, *La « parità » della scuola*, in *Civitas*, (maggio) 1952, pp. 11 s.

formare uomini, ed è la libertà di formarsi secondo orientamenti determinati, nell'ambiente più idoneo, nella propria scuola. Scelta, quest'ultima, affidata, per il fanciullo incapace [e per il minore], alla famiglia, alla quale egli appartiene a preferenza che allo Stato, finché non abbia raggiunto maturità piena ».

E' sulla base di questa concezione che il principio espresso nel terzo comma dell'art. 33 (« Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ecc. ») va interpretato anche come « svolgimento » e « puntualizzazione » dell'altro principio più generale espresso nel primo comma dell'art. 30, per il quale « l'istruzione e l'educazione dei figli è "dovere e diritto" dei genitori: ossia, estrinsecazione della libertà individuale e della libertà della famiglia » (51), e nel quale « la specificazione che l'istruzione non è soltanto dovere, ma "diritto", dei genitori, implica certamente l'ulteriore principio della libera scelta degli indirizzi e dei metodi: implica, perciò, in pratica, accanto alla scuola paterna, possibile pluralità di scuole private e loro libertà » (52).

La libertà della scuola nella nostra Costituzione è dunque qualche cosa di più di una generica libertà di insegnamento che sia garantita a tutti nel quadro dell'organizzazione scolastica statale, della libertà cioè « di professare qualsiasi idea e qualsiasi credo dalla cattedra predisposta da uno Stato neutrale ». Il legislatore costituente, anche se ha ammesso che nell'organizzazione scolastica dello Stato vi possa essere una effettiva libertà di orientamento ideologico, e che lo Stato sia di fatto, « nei limiti dell'umano, uno Stato veramente neutrale piuttosto che uno Stato ideologo del laicismo », ha tuttavia mostrato di ritenere che la libertà scolastica non può essere costretta negli angusti limiti di questo inquadramento delle libere esperienze educative nella cornice della pubblica iniziativa (53).

(51) V. CRISAFULLI, *La scuola ecc.*, p. 266; v., nello stesso senso, C. ESPOSITO, *Famiglia e figli nella Costituzione italiana*, in *La Costituzione italiana*, (Saggi), Padova 1954, p. 145. I lavori preparatori ci dicono che in sede di Commissione per la Costituzione da qualche parte si era tentato di far prevalere la concezione, secondo la quale in uno Stato bene ordinato la libertà della scuola deve intendersi « essenzialmente ed esclusivamente » come libertà d'insegnamento (cfr. *ATTI ASS. COST., Atti Comm. Cost., I Sottocomm.*, Resoc. somm. sed. 24 ott. 1946, p. 305).

Con V. CRISAFULLI (*l. ult. cit.*) nel testo assumiamo la nozione « famiglia » nel senso più largo, « rientrandovi, oltre quella "fondata sul matrimonio" di cui parla l'art. 29, anche la semplice famiglia naturale, come risulta agevolmente dalle parole "anche se nati fuori del matrimonio", testualmente riferite ai figli nella menzionata disposizione dell'art. 30 ».

(52) V. CRISAFULLI, *La scuola ecc., cit.*, pp. 266 s.

(53) Cfr. A. Moro, *La « parità » ecc., cit.*, p. 11.

**« SCUOLE STATALI » E  
« SCUOLE NON STATALI »**

1. Nell'art. 33<sup>2</sup> è stabilito che « la Repubblica [...] istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi » (54). Ciò significa che lo Stato ha il potere-dovere di soddisfare direttamente l'interesse della comunità all'istruzione attraverso l'istituzione di scuole proprie.

Poichè le scuole gestite dallo Stato e quelle gestite da enti e privati, le une e le altre costituzionalmente legittime, si trovano a operare sul medesimo terreno, è naturale che il legislatore costituente abbia dovuto provvedere alla definizione dei loro rapporti.

La legislazione liberale e la legislazione fascista avevano rispettivamente creato e consolidato in Italia una situazione di sostanziale preminenza della scuola di Stato. Tutte le leggi scolastiche, vigenti prima del 1947, s'ispiravano a una concezione che, ritenendo lo Stato come l'unico titolare del diritto di istruire e di educare i cittadini, mentre riconosceva a persone e a enti la libertà di aprire scuole, in realtà considerava le scuole statali come le uniche scuole « pleni iuris ».

Le scuole non statali potevano venir « pareggiate » o « parificate » (55) alle scuole di Stato. In altre parole, lo Stato poteva « assimilare », quanto ai poteri di selezione e qualificazione degli educandi in rapporto ai compiti che essi sono chiamati a svolgere nella società (poteri, che nelle moderne forme di organizzazione della vita civile vengono d'ordinario attribuiti agli istituti scolastici efficienti), le scuole non statali alle proprie; le scuole non statali, però, per ottenere l'attribuzione di tali poteri, dovevano uniformare la loro organizzazione e i loro ordinamenti

(54) Il termine « Repubblica », diversamente da quanto di regola avviene nelle altre disposizioni costituzionali (con tale termine il legislatore costituente, come appare dai lavori preparatori, ha voluto designare il complesso dei soggetti pubblici governanti, con particolare riguardo agli enti pubblici territoriali, Stato e Regioni), nel secondo comma dell'art. 33 prende il significato di « Stato-persona » (di Stato, cioè, soggetto di diritti, di poteri e di doveri), come si desume dal contesto dello stesso comma, in cui si parla, subito dopo, di « scuole statali », e dal fatto che nell'art. 117 la competenza delle Regioni in materia scolastica è chiaramente limitata all'istruzione artigiana e professionale e all'assistenza scolastica (cfr. V. CRISAFULLI, *La scuola ecc., cit.*, p. 268; per i lavori preparatori, v. V. FALZONE - F. PALERMO - F. COSENTINO, *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori*, Roma 1954, pp. 30, 53 e 102).

(55) Sull'istituto del « pareggiamento », che risaliva alla legge Casati del 1859 e che era stato più volte modificato dalla legislazione successiva, e sull'istituto della « parificazione », molto più recente, che risaliva invece alla legislazione fascista (nel 1942 era stato sostituito da quello analogo del « riconoscimento legale »), v., per un breve cenno esplicativo, G. MONRI, *La libertà scolastica, cit.* (nella nota 6), pp. 150-152.

didattici a quelli delle scuole di Stato, considerate come il « prototipo » di ogni scuola, « capaci pertanto di misurare secondo la propria efficienza l'efficienza organizzativa e didattica delle migliori scuole private e secondo i propri criteri selettivi e qualificativi la somma dei poteri da attribuirsi ad esse » (56).

Il legislatore costituente del 1947, che, come abbiamo visto, ha proclamato la piena libertà d'iniziativa scolastica, riconoscendo a tutti, individui e gruppi, il diritto d'insegnare secondo i propri metodi e secondo il proprio indirizzo ideologico, e alle famiglie il diritto di scegliere tra le varie scuole esistenti, ha voluto riformare profondamente il nostro ordinamento della scuola anche in ciò che riguarda il riconoscimento dell'attitudine a rilasciare titoli validi per l'assolvimento di certi compiti sociali in seno alla comunità, da attribuire agli istituti scolastici in ragione della loro efficienza.

2. Il « novum » costituzionale in questa materia è soprattutto rappresentato dal principio della « parità » delle scuole di Stato e non statali, la cui affermazione è implicitamente contenuta nell'art. 33<sup>4</sup> della nostra Carta fondamentale (« La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali »), e in base al quale nel campo della scuola lo Stato-persona, in quanto gestore di scuole, viene posto in situazione di eguaglianza e di concorrenza con gli altri enti e privati che gestiscono scuole per conto proprio (s'intende, quando questi abbiano adempiuto certi « obblighi » stabiliti dalla legge) (57).

In concreto, il « riconoscimento della parità » da parte dell'autorità statale, — riconoscimento che si compie mediante un atto amministrativo, la cui natura giuridica non è qui il luogo di precisare (58), — nel nostro sistema costituzionale non significa più « assimilazione » o « parificazione » di un istituto scolastico non statale alla scuola di Stato, ma accettazione, in nome e per

(56) Per i concetti e la terminologia, v. A. MORO, *La « parità » ecc., cit.*, pp. 12 s.

(57) Cfr. V. ZANGARA, *I diritti di libertà della scuola*, Estratto dalla *Rassegna di Diritto pubblico*, Napoli 1959, p. 78 (e la bibliografia ivi cit.). Il legislatore costituente ha introdotto nella disposizione in esame il termine « parità » in luogo dell'altro, « parificazione », che si leggeva nell'art. 27<sup>3</sup> del « progetto », perchè ha voluto evitare qualsiasi riferimento ai vecchi istituti della parificazione e del pareggiamento (cfr. ATTI ASS. COST., *Ass. plen.*, sed. pomerid. 22 apr. 1947, p. 3225; sed. 29 apr. 1947, pp. 3366-3381; in proposito, v. anche V. FALZONE ecc., *La Costituzione ecc., cit.*, pp. 103 s.).

(58) R. RESTA (*La Costituzione e la scuola paritaria*, in *Libertà e parità della scuola non statale nella Costituzione*, Quaderni per la scuola cattolica, n. 3, a cura della F.I.D.A.E., Roma 1957, pp. 27 ss.) ritiene si tratti di un atto amministrativo che s'inquadra nella categoria delle « autorizzazioni », mentre, p. es., C. MORTARI (*Istituzioni ecc., cit.*, p. 761) afferma che esso sembra avere piuttosto carattere di « concessione ».

conto della comunità, del fatto che l'istituto scolastico non statale, di cui si tratta, per la sua efficacia organizzativa e didattica, è in grado, al pari di ogni istituto gestito dallo Stato, di svolgere il pubblico servizio di istruire ed educare i cittadini, di selezionare i capaci, di qualificare socialmente, di rilasciare titoli aventi valore legale, ecc.

E' facilmente comprensibile che la scuola statale, « per la sua origine, per la sua organizzazione, per il controllo diretto cui è sottoposta », debba essere considerata tutta « scuola qualificata », e che lo stesso, invece, non possa dirsi della scuola non statale, la quale per ottenere la parità « deve dimostrare di aver adempiuto agli " obblighi " cui la legge ordinaria condiziona il riconoscimento di tale particolare situazione giuridica » (59).

Va sottolineato, però, come il testo costituzionale, nella disposizione in esame, precisi che l'imposizione degli « obblighi » da adempiersi in ordine all'ottenimento della parità non deve pregiudicare la « piena libertà » (ideologica, ma anche organizzativa) degli istituti scolastici non statali, e che la legge deve garantire agli alunni di questi istituti « un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali » (60).

Poichè « la parità è configurata dalla Costituzione come un

(59) R. RESTA, *cit.*, p. 27.

(60) La Costituzione non determina quali siano gli « obblighi », che possono venire imposti a una scuola non statale come condizioni per ottenere il riconoscimento della parità. Sappiamo che per la nostra Carta fondamentale l'istituzione di una scuola da parte di un ente o di un privato non può venir subordinata ad alcun consenso preventivo dell'autorità statale [la Sent. 19 giugno 1958, n. 36 della C. Cost. ha dichiarato « costituzionalmente illegittimi l'art. 3 e l'art. 4 comma 1, 2 e 3 della l. 19 gennaio 1942 n. 86 (autorizzazione per l'apertura di istituti scolastici e divieto dell'apertura di istituti non autorizzati) in riferimento all'art. 33 della Cost. »]. E' inoltre da ritenere che in base al dettato costituzionale debba venir esclusa ogni disciplina legale di ciò che riguarda l'organizzazione, i titoli di studio del personale insegnante, l'ordinamento didattico e il funzionamento delle scuole non statali che non chiedono la parità. Quanto invece alle scuole che chiedono la parità, sembra che la Costituzione riconosca senz'altro al legislatore ordinario il potere di stabilire norme le quali esigano particolari garanzie di efficienza strutturale e funzionale; garanzie che devono riguardare sia la parte didattica (titoli abilitanti per gli insegnanti, conferimento dei titoli di studio agli alunni, suppellettili didattiche e scientifiche) sia la parte igienico-sanitaria (locali). Esclusa dall'ambito degli oneri, che deve assumersi la scuola che aspira a ottenere la parità, sembra, d'altra parte, tutta la materia riguardante i metodi d'insegnamento e la distribuzione dei programmi. Un « punto molto delicato » è infine quello relativo allo stato economico-giuridico degli insegnanti. « Vagliato il pro e il contro e riaffermata l'esigenza di una vigorosa difesa sindacale e della emanazione di una legge seria sull'impiego privato, non ci si può sottrarre all'impressione che una rigorosa regolamentazione di questa materia da parte dello Stato con specifico riguardo alle scuole, oltre che essere poco pratica in vista della grande differenza delle istituzioni scolastiche e perciò in definitiva troppo pesante per talune di esse, finirebbe per incidere negativamente su quella libertà che si vuole appunto con l'istituto della parità rendere piena, com'è detto esplicitamente nella norma costituzionale » (A. Moro, *La « parità » ecc.*, *cit.*, p. 15).

potenziamento, sul piano sociale, della libertà della scuola, come un gradino più alto di libertà al quale, senza discriminazioni, si può accedere, solo che si abbiano i titoli adeguati », è ovvio che ogni scuola non statale ha il diritto di esigere di venir riconosciuta come scuola paritaria. « Una volta accertata l'efficienza didattica richiesta dalla Costituzione e dalla legge (61), non v'è arbitrio possibile nel discriminare istituzioni scolastiche alle quali si voglia concedere o negare la richiesta parità »; per cui « un esecutivo, il quale, valendosi dei suoi poteri di controllo, rendesse difficile al di là del serio e del giusto il riconoscimento della parità, si porrebbe in contrasto con una chiara ed impegnativa direttiva costituzionale » (62).

3. A meglio comprendere la **posizione dello Stato di fronte ai problemi della scuola**, quale risulta definita dalla nostra Carta fondamentale, giova a questo punto rileggere quanto su tale materia ha scritto un chiaro autore (63), al cui pensiero nel corso della presente trattazione ci siamo già più volte richiamati.

« Nella nostra Costituzione risulta ben distinta la figura dello Stato che gestisce scuole dalla figura dello Stato che interpreta in posizione alta ed imparziale le esigenze culturali della comunità nazionale, vigila su tutte le scuole che funzionino per iniziativa pubblica o privata, stabilisce i requisiti d'idoneità per l'assolvimento dei compiti sociali e ne accerta in concreto l'esistenza.

« Che nell'attuale fase di sviluppo storico tocchi allo Stato, anche per una ragione di giustizia sociale, e come mezzo di propulsione della civiltà del popolo, organizzare la scuola, come dice la Costituzione, in tutti i suoi ordini e gradi [per maggiore esattezza a noi sembrerebbe preferibile dire, citando testualmente il dettato costituzionale: « istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi »], non tocca l'esattezza di questa distinzione. Per importante che sia l'iniziativa dello Stato in materia scolastica, per grande che ne sia la efficienza didattica, la dignità, l'influenza esercitata nel tessuto sociale, è certo che diversa e distinta è la funzione d'imparziale controllo che lo Stato esercita in rapporto alla vita della scuola in tutta la sua estensione.

« Ciò, si noti bene, non si riferisce esclusivamente (anche se essenzialmente ad essa si riferisce) alla funzione legislativa dello Stato, a quell'operare cioè dell'Ente sovrano in un'attività, per sua natura, imparziale, rivolta a determinare i modi, le forme, le condizioni e le finalità del fenomeno scolastico integralmente considerato (64). Si ha anche riguardo invece all'attività amministrativa, e cioè agli organi e ai modi di agire dello Stato nella sua funzione di supremo garante della rispondenza di tutte le iniziative educative alle finalità di formazione della persona e di servizio

(61) Tale accertamento è indispensabile, se si vuole che abbia un senso l'imposizione di « obblighi » legali alle scuole non statali che chiedono la parità, previsto dall'art. 33.

(62) A. Moro, *cit.*, pp. 14 s.

(63) *Ibidem*, pp. 13 s.

(64) In questo senso, a nostro avviso, è da interpretarsi il primo inciso dell'art. 33, che recita: « La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ».

sociale. Ed anzi l'imparzialità di questa posizione tanto più appare chiara, quanto più lo Stato per essa si serve piuttosto che di organi burocratici delle forze vive della scuola, degli insegnanti cioè di ogni tipo di scuola, e ciò in prima linea nell'esame di Stato (65).

«Le linee armoniche dell'edificio costruito dalla Costituzione appaiono dunque chiare. Alla base è la piena libertà (sempre nei limiti della legge) di iniziativa scolastica, della quale usufruiscono così privati come enti come lo Stato stesso. Entro questo più ampio cerchio si iscrive quello minore e di più intensa colorazione della scuola qualificata, che contribuiscono a costituire scuole statali e non statali in condizioni di parità. Al vertice è lo Stato legislatore e garante, in sede amministrativa, del retto andamento delle scuole, salva sempre la loro libertà (che non è evidentemente licenza). La sfera amministrativa di organizzazione della scuola statale costituisce certo un impegno di azione statale, ma non comporta per ciò nessun particolare potere di supremazia. Soltanto, la scuola statale si pone [automaticamente] come scuola qualificata».

4. Rimane da esaminare un problema di interpretazione costituzionale, dalla cui risoluzione in un senso piuttosto che in un altro dipende, in certa misura, il buon funzionamento, se non la vita stessa, della scuola «libera» nel nostro Paese.

L'art. 33<sup>3</sup> dice che «enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato».

C'è chi interpreta l'ultimo inciso della disposizione nel senso di un divieto assoluto, posto dal legislatore costituente allo Stato, di erogare sussidi a scuole non statali (66). Altri, invece, sulla base dei lavori preparatori (67), afferma che l'inciso «senza oneri per lo Stato» significa unicamente che nessun istituto

(65) Dell'istituto dell'esame di Stato, che è prescritto dall'art. 33<sup>5</sup> Cost., il nostro autore più avanti dice: «[Esso] resta cardine fondamentale della vita scolastica in tutte le sue forme: garanzia di un giudizio imparziale per tutti, assicurazione, nel rigore del giudizio, della fondamentale parità delle istituzioni scolastiche le quali immettono con piena libertà in quello strumento selettivo. L'esame di Stato non è evidentemente un controllo esercitato dalla scuola statale su quella non statale e sulla paritaria in specie; ma l'esercizio dell'alto potere di vigilanza e di controllo esercitato dallo Stato nei confronti della scuola statale e non statale mediante suoi strumenti fiduciari provenienti dal corpo insegnante nel suo complesso» (p. 16). A riguardo dello stesso istituto, C. MORTATI, a sua volta, osserva: «L'intento cui ubbidisce l'esame di stato è di sottrarre il giudizio da dare sull'alunno, al termine di un corso di studi, a coloro che abbiano durante il medesimo impartito l'insegnamento, per affidarlo, in posizione di effettiva parità di condizioni per le scuole e per i candidati, a commissioni nominate dallo Stato e su programmi da esso stabiliti» (*Istituzioni ecc., cit.*, p. 762).

(66) In questo senso, v. soprattutto G. CALOGERO, *La scuola, le scienze e le arti*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, diretto da P. CALAMANDREI e A. LEVI, Firenze 1950, vol. I, pp. 325 s.

(67) Nell'Assemblea Costituente l'on. E. CORBINO, uno dei presentatori dell'emendamento aggiuntivo «senza oneri per lo Stato», ebbe a dichiarare formalmente: «Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato» (*Atti Ass. Cost., Ass. plen., sed. 29 apr. 1947, p. 3378*).

scolastico non statale può sorgere con un diritto, costituzionalmente garantito, a sovvenzioni statali (68).

Contro la seconda interpretazione si fa esattamente osservare che i lavori preparatori non hanno mai, nemmeno quando si tratta delle norme costituzionali, portata vincolante per l'interprete (69), e che nella ricostruzione del contenuto di qualsiasi norma giuridica è da ritenersi assolutamente prevalente la «volontà oggettiva della legge» (70).

Anche la prima interpretazione, però, a chi la esamini attentamente non appare valida. Nel testo costituzionale infatti è detto: «senza oneri per lo Stato», e non: «senza sovvenzioni dello Stato». Tenuto conto dei significati che il termine «onere» assume nell'uso comune (71) e nel linguaggio giuridico (72), e di ciò che con tale termine hanno voluto esprimere i presentatori della formula che è stata accolta nell'art. 33 (73), sembra si debba ritenere che nel suddetto articolo l'espressione «senza oneri per lo Stato» abbia il senso di «senza obblighi di natura finanziaria, che rappresentino un peso, un aggravio per il pubblico erario». Se ne deve concludere che la Costituzione, nella sua formulazione letterale, vieta, nell'inciso in esame, soltanto le «sovvenzioni» a quegli istituti scolastici non statali la cui esistenza importi realmente un «onere» per lo Stato, e non invece le «sovvenzioni» a quegli istituti che, anche dal punto di vista finanziario, rappresentino, in definitiva, uno «sgravio» per lo Stato stesso (non si dimentichi che lo Stato ha l'obbligo non lieve di soddisfare al diritto dei cittadini all'istruzione, del quale si parla implicitamente nel combinato disposto degli artt. 30<sup>1-2</sup> [«E' dovere... dei genitori... istruire ed educare i figli... — Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti»] e 34<sup>1</sup> [«La scuola è aperta a tutti»]), mediante l'istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi).

Se si aggiunge che nell'art. 33 la limitazione «senza oneri per lo Stato» sembra riguardare, non già la «gestione» delle scuole che fanno capo a enti e privati, ma unicamente la «istituzione» delle stesse, è facile vedere come, dal punto di vista dell'interpretazione logico-grammaticale, la tesi sostenuta da chi in base al dettato costituzionale vorrebbe escludere la legittimità di qualsiasi sovvenzione alla scuola non statale, non regga.

(68) V., p. es., A. MORO, *La «parità» ecc., cit.*, p. 17.

(69) Sull'utilità dello studio dei lavori preparatori in sede di interpretazione delle norme costituzionali, v., però, F. PIERANDREI, *L'interpretazione della Costituzione*, in *Studi di Diritto costituzionale in memoria di LUIGI ROSSI*, Milano 1952, pp. 482 ss.

(70) Per il concetto di «volontà oggettiva della legge», v., p. es., F. MESSINEO, *Manuale di Diritto civ. e commerciale*, vol. I, Milano 1950, p. 94 (§ 6, 2).

(71) V. i principali dizionari della lingua italiana, alla voce «onere».

(72) Per l'uso nel diritto civile, v., p. es., F. MESSINEO, *cit.*, pp. 202-204 (§ 14, 6 s.).

(73) *ATTI ASS. COST., l. ult. cit.*, pp. 3377 s.

Nel nostro sistema costituzionale è riconosciuta ai genitori la libertà di scegliere per i loro figli il tipo di scuola che preferiscono, e a ciascun docente la libertà di scegliere quell'istituto scolastico che esso reputa più adatto alle proprie capacità e più conforme alle proprie convinzioni (74). Sappiamo che è anche per tali motivi che a enti e privati viene consentito, dalla nostra Carta fondamentale, di aprire liberamente scuole e istituti di educazione.

Se le scuole non gestite dallo Stato vogliono « vivere », è necessario che qualcuno provveda al loro mantenimento. Poiché la beneficenza privata può contribuire, ovviamente, soltanto in minima parte, se la comunità non interviene coi suoi sussidi, tali scuole debbono venir finanziate dagli alunni e dalle loro famiglie.

In quest'ultima ipotesi: a) i genitori vengono a pagare due volte per l'istruzione dei loro figli: una volta, quando pagano le imposte dirette e indirette, che servono allo Stato anche per finanziare il settore dell'istruzione, e un'altra, quando con il pagamento delle tasse scolastiche sovvenzionano la scuola libera; b) l'esercizio del diritto di libera scelta della scuola viene a essere, in contrasto con quanto è stabilito nell'art. 3 Cost., un privilegio degli abbienti.

E' assurdo pensare che il legislatore costituente, con l'inciso « senza oneri per lo Stato », abbia voluto codificare simili incongruenze. Si deve pertanto ritenere che la disposizione considerata esiga una interpretazione molto più larga di quella proposta dai difensori del monopolio statale della scuola (75).

E' auspicabile che il legislatore ordinario, nel formulare le leggi sull'istituzione scolastica, abbia ben presente l'intero sistema dei principi costituzionali che disciplinano la materia, e che, soprattutto in tema di sovvenzioni alle scuole non statali, sappia superare ogni pregiudizio statalistico, mirando unicamente al vero progresso spirituale e culturale della nostra collettività.

Luigi Rosa

---

(74) V. *supra*, pp. 72 s. e nota 49.

(75) Nel nostro senso, v., ampiamente, V. ZANGARA, *cit.*, pp. 47-58. Sulla legittimità costituzionale delle sovvenzioni alle scuole paritarie, v.: apertamente a favore, C. MORTATI, *Istituz. ecc.*, *cit.*, pp. 761 s.; in posizione di dubbio, V. CRISAFULLI, *La scuola ecc.*, *cit.*, pp. 291 e 299. Si noti che il testo costituzionale, nell'art. 34<sup>3-4</sup>, impone allo Stato di aiutare i capaci e meritevoli a raggiungere i gradi più alti degli studi mediante « borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso »: da queste provvidenze certamente non sono esclusi gli alunni delle scuole non statali (in questo senso, chiaramente, V. CRISAFULLI, *ibid.*, p. 293).